



PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING
Atto organizzativo per la gestione delle segnalazioni

INDICE

1. *Fonte normativa, natura e finalità dell'istituto*
2. *Scopo del documento*
3. *Il Whistleblower per la Provincia di Padova*
4. *Chi può segnalare (soggetti che godono di protezione in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica)*
5. *Altri soggetti che godono della protezione diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche*
6. *Cosa si può segnalare*
7. *Cosa non si può segnalare*
8. *Le condizioni ed i requisiti della segnalazione*
 - 8.1 *L'attinenza con il contesto lavorativo del segnalante o denunciante*
 - 8.2 *L'irrelevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante*
 - 8.3 *Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni*
9. *I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni*
 - 9.1 *I canali interni*
 - 9.2 *Il canale esterno presso ANAC*
 - 9.3 *La divulgazione pubblica*
 - 9.4 *La denuncia all'autorità giudiziaria*
 - 9.5 *Le segnalazioni anonime e la loro trattazione*
10. *I soggetti che gestiscono le segnalazioni*
 - 10.1 *Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)*
 - 10.2 *Il custode dell'identità del segnalante*
 - 10.3 *Altri soggetti*
11. *Le tutele e le misure di sostegno*
 - 11.1 *La tutela della riservatezza del segnalante*
 - 11.2 *La tutela della riservatezza delle persone segnalate (o coinvolte) e di altri soggetti*
 - 11.3 *Il trattamento dei dati personali*
 - 11.4 *La tutela delle ritorsioni*
 - 11.5 *Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni*
 - 11.6 *La perdita delle tutele*
 - 11.7 *Le limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche*
 - 11.8 *Le misure di sostegno da parte degli enti del Terzo Settore*
12. *La presentazione e la gestione delle segnalazioni*
 - 12.1 *Le segnalazioni sulla piattaforma informatica*
 - 12.2 *Le segnalazioni sulla linea telefonica dedicata*
 - 12.3 *Le segnalazioni cartacee (invio tramite lettera o mail)*
 - 12.4 *Le segnalazioni effettuate con incontro diretto con il RPCT*
 - 12.5 *L'attività istruttoria*
 - 12.6 *La gestione delle segnalazioni*
 - 12.7 *Esito e termini di conclusione della gestione delle segnalazioni*
 - 12.8 *Rinvii*

DEFINIZIONI

Segnalazione di Whistleblowing: segnalazione riguardante violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea, finalizzata a contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione nella Provincia di Padova.

Whistleblower: persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Provincia di Padova, di cui è venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.

Facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, fornendo al predetto consulenza o sostegno, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Divulgazione pubblica: strumento per rendere di pubblico dominio l'informazione sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, quali ad esempio i social network.

Segnalazioni anonime: segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante, equiparate a segnalazioni ordinarie, se circostanziate, e trattate consequenzialmente.

Custode dell'identità del segnalante: soggetto che, senza poter conoscere l'identità del segnalante, autorizza l'RPCT ad accedere ai dati identificativi del segnalante per gli adempimenti di propria competenza.

Persona segnalata o coinvolta nella segnalazione: soggetti la cui riservatezza viene garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

1. Fonte normativa, natura e finalità dell'istituto

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La nuova disciplina è finalizzata a contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Il d. lgs. n. 24/2023 garantisce la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce e con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuendo all'emersione ed alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

2. Scopo del documento

Fornire indicazioni per la presentazione delle segnalazioni riguardanti violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea e sulla loro gestione da parte della Provincia di Padova.

3. Il Whistleblower per la Provincia di Padova

È la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Provincia di Padova, di cui è venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.

4. Chi può segnalare (soggetti che godono di protezione in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica)

Sono legittimati ad effettuare segnalazioni, interne o esterne, divulgazioni pubbliche e denunce all'Autorità Giudiziaria:

- i dipendenti della Provincia di Padova, a tempo indeterminato e determinato, nonché a tempo parziale;
- i dipendenti delle società in controllo pubblico da parte della Provincia di Padova ex art. 2, comma 1, lett. m) del d. lgs. n. 176/2016 e i dipendenti di società in house della Provincia di Padova;
- i dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Provincia di Padova (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013.
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Provincia di Padova;
- i lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Provincia di Padova che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Provincia di Padova;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Provincia di Padova;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Provincia di Padova (ad esempio, i componenti dei

Consigli di amministrazione, anche senza incarichi esecutivi, oppure i componenti degli Organismi di vigilanza - ODV).

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico. La tutela, infatti, si estende:

- quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

5. Altri soggetti che godono della protezione diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

La tutela assicurata dal d. lgs. n. 24/2023 è riconosciuta anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. Tali soggetti sono:

- il facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, fornendo al predetto consulenza o sostegno, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione. Ciò sia per quanto riguarda l'identità del facilitatore, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

6. Cosa si può segnalare

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea commesse nell'ambito del contesto lavorativo della Provincia di Padova e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della stessa amministrazione. Ciò che rileva è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l'Ente nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o passate. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.

Sono segnalabili le violazioni riferite a:

- illeciti civili;
- illeciti amministrativi;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d. lgs. n. 231/2001;
- illeciti penali;

- illeciti contabili;
- irregolarità, che possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto;
- violazioni del diritto dell’UE: illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d. lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra indicati.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all’occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

7. Cosa non si può segnalare

Non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell’interesse pubblico o dell’integrità della Provincia di Padova.

Non sono pregiudicate, tuttavia, l’applicazione delle disposizioni che riguardano l’esercizio dei diritti dei lavoratori. Ad esempio, continuano a trovare applicazione le disposizioni inerenti il diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

8. Le condizioni ed i requisiti della segnalazione

Le segnalazioni, per essere trattate con la presente procedura, devono soddisfare le seguenti condizioni e requisiti.

8.1 L’attinenza con il contesto lavorativo del segnalante o denunciante

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Il concetto di “contesto lavorativo” è molto ampio e va considerato non solo con riguardo a chi ha un rapporto di lavoro “in senso stretto” con la Provincia di Padova, ma anche con coloro che hanno instaurato altri tipi di rapporti giuridici, quali, ad esempio, consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, persone con funzioni di

amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Ciò anche quando si tratta di situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Infine, possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

8.2 L'irrelevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di *whistleblowing* quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

8.3 Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni

E' necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni nell'ambito della Provincia di Padova, nonché da parte di ANAC. E', pertanto, necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

9. I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni

I soggetti individuati al par. 4 che vengano a conoscenza, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, di violazioni o di informazioni sulle violazioni (come sopra definite) hanno a disposizione un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni: i canali interni, il canale esterno presso l'ANAC, la divulgazione pubblica, la denuncia all'autorità giudiziaria.

9.1 I canali interni

La Provincia di Padova ha approntato un apposito "canale interno" per ricevere e trattare le segnalazioni. Il ricorso al canale interno è preferibile, in quanto più prossimo all'origine delle questioni oggetto della segnalazione. Inoltre, solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, i segnalanti possono fare ricorso al "canale esterno" attivato presso ANAC.

Il canale di segnalazione interna attivato presso la Provincia di Padova garantisce la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Nell'ambito dei canali interni, è rimessa alla discrezione del segnalante la scelta relativa alla modalità di segnalazione, potendo fruire:

- della piattaforma informatica reperibile nel sito istituzionale e nell'intranet provinciale;
- della linea telefonica dedicata;
- della possibilità di trasmettere una segnalazione cartacea (consegnandola personalmente al RPCT o facendola pervenire allo stesso tramite posta) o una mail (indirizzata esclusivamente al RPCT);
- della possibilità di richiedere un incontro diretto con il RPCT.

9.2 Il canale esterno presso ANAC

Il d. lgs. n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno attivato presso ANAC.

L'ANAC garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione tramite canale esterno se, al momento della sua presentazione:

- ha già effettuato una segnalazione tramite canale interno e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati;
- ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, ovvero che questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

9.3 La divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica è lo strumento per rendere di pubblico dominio l'informazione sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, quali ad esempio i *social network*.

Affinché il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal d. lgs. n. 24/2023, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna, a cui la Provincia di Padova non abbia dato riscontro nei termini previsti, ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché teme che possano essere occultate o distrutte prove, oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il *whistleblower*. Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un *nickname*, che non consente l'identificazione del divulgatore, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

9.4 La denuncia all'autorità giudiziaria

Il soggetto tutelato si può rivolgere alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. Qualora la persona segnalata rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera

dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si rammenta in ogni caso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal *whistleblower* che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

9.5 Le segnalazioni anonime e la loro trattazione

Sono segnalazioni anonime quelle da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante. Le stesse sono equiparate a segnalazioni ordinarie, se circostanziate, e trattate consequenzialmente.

Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

10 I soggetti che gestiscono le segnalazioni

10.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Nell'ambito della Provincia di Padova il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) gestisce il canale interno di segnalazione, garantendo la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Qualora gli incarichi di Responsabile della prevenzione della corruzione e quello della trasparenza siano ricoperti da soggetti diversi, tutte le funzioni previste dalla legge e dalla presente procedura in capo al RPCT sono assegnate al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il RPCT, oltre ad essere destinatario delle segnalazioni, deve porre in essere gli atti necessari a una prima attività di verifica e di analisi di quanto ricevuto. Il RPCT e gli altri soggetti di cui ai par. 10.2 e 10.3, hanno l'obbligo di gestire le segnalazioni in conformità alla normativa in tema di tutela di dati personali. La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante, ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, in quanto interessati al trattamento dei dati.

10.2 Il custode dell'identità del segnalante

La piattaforma *whistleblowing* della Provincia di Padova prevede la figura del custode dell'identità del segnalante, che garantisce ulteriore tutela della riservatezza del soggetto che ha effettuato la segnalazione. Il sistema gestisce separatamente i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e successivamente associata, attraverso la figura di cui sopra, con l'identità del segnalante. Il custode dell'identità, senza poter conoscere l'identità del segnalante, autorizza l'RPCT ad accedere ai dati identificativi del segnalante per gli adempimenti di propria competenza.

10.3 Altri soggetti

L'RPCT può avvalersi, di volta in volta, di altri soggetti e/o di un apposito gruppo di lavoro con funzioni di coadiuvazione e supporto nell'attività istruttoria nell'ambito della gestione della segnalazione.

Detti soggetti, nell'esercizio delle loro funzioni di collaborazione e supporto nella gestione delle segnalazioni, devono astenersi dalle attività suddette laddove vi siano cause di incompatibilità e conflitti di interesse. Nel caso in cui i fatti oggetto della segnalazione possano in qualche modo riferirsi ad attività da loro compiute, vista la non conoscenza dell'identità del segnalante, devono astenersi da qualsiasi attività e decisione e immediatamente segnalare la situazione di potenziale conflitto al RPCT.

Nel caso in cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si trovi in posizione di conflitto di interessi, segnala immediatamente la situazione al Presidente della Provincia e l'attività di gestione ed analisi della segnalazione verrà condotta dal sostituto RPCT se nominato, o dal Dirigente competente in materia di prevenzione della corruzione o, se coincidente con il RPCT, dal Vicesegretario generale o, se coincidente con il RPCT, dal Segretario Generale o, se coincidente con il RPCT, dal Direttore Generale, se presente.

11 Le tutele e le misure di sostegno

I soggetti di cui ai paragrafi 4 e 5 beneficiano di un sistema di misure di tutela, quali: la tutela della riservatezza, la conformità del trattamento dei dati personali e la tutela da eventuali ritorsioni.

11.1 La tutela della riservatezza del segnalante

Il d. lgs. n. 24/2023 prevede il divieto di rivelare l'identità del segnalante, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse dal RPCT o da quelle competenti a dar seguito alle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità, al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

Il divieto suddetto si riferisce non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Inoltre, la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90 e al diritto di accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013.

La tutela della riservatezza è assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare:

- a) nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari";
- b) nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttorio. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere disvelata dall'Autorità giudiziaria al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso;
- c) nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il d.lgs. n. 24/2013 individua i seguenti due casi in cui per rivelare l'identità del segnalante è necessario, oltre al consenso espresso dello stesso, anche una previa comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

11.2 La tutela della riservatezza delle persone segnalate (o coinvolte) e di altri soggetti

Il d. lgs. n. 24/2023 assicura la tutela della riservatezza anche ad altri soggetti diversi dal segnalante. In particolare, tale tutela si estende al segnalato (c.d. persona coinvolta), al facilitatore che assiste il segnalante ed alle persone differenti dal segnalato ma menzionate nella segnalazione.

La tutela dell'identità della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione viene garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante, salvo il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla corte dei Conti.

La persona segnalata può essere sentita o viene sentita, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

11.3 Il trattamento dei dati personali

La Provincia di Padova è l'unica titolare del trattamento relativo ai dati inerenti le procedure di *whistleblowing*.

Il trattamento dei dati personali avviene in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e la tutela dei dati viene assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

Nello specifico, i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nonché raccolti al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni interne. Il titolare del trattamento garantisce, inoltre, che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati, assicurando che siano esatti e aggiornati. Essi sono conservati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Il trattamento avviene in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali. Viene rispettato il principio della privacy by design e della privacy by default. Risulta effettuata la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché assicurato l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento.

Viene garantito il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione, nonché, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante.

La Provincia di Padova ha, altresì, predisposto apposita INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), consultabile alla pagina <https://www.provincia.padova.it/segnalazione-di-illeciti-whistleblowing>.

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione interna, non possono esercitare i diritti che normalmente il GDPR riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento), in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

11.4 La tutela delle ritorsioni

Il d. lgs. n. 24/2023 prevede, a tutela del *whistleblower*, il divieto di ritorsione definita come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.

Le misure di protezione e il divieto di ritorsione si applicano alla persona segnalante, al facilitatore, alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate misure ritorsive il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, la retrocessione di grado o la mancata promozione, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro, l'adozione di misure disciplinari, la coercizione, l'intimidazione, la discriminazione o comunque il trattamento favorevole.

In forza della tutela assicurata dal d. lgs. n. 24/2023, i soggetti tutelati possono comunicare ad ANAC sia le ritorsioni già compiute nei loro confronti sia quelle tentate, anche se il comportamento non è stato posto in essere in modo compiuto, e quelle soltanto prospettate.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del *whistleblower*, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare).

11.5 Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni prevista dal d. lgs. n. 24/2023 è subordinata ad alcune condizioni e requisiti, di seguito elencati:

- il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d. lgs. 24/2023;
- E' necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
- Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le “voci di corridoio”.

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

In difetto di tali condizioni:

- le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di *whistleblowing* e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;

- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

11.6 La perdita delle tutele

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

11.7 Le limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

Nei casi previsti dal d. lgs. n. 24/2023, non è punibile la persona che rivela o diffonde alcune categorie di informazioni quando queste sono rivelate all'interno di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile o amministrativa.

Le categorie di informazioni alle quali ci si riferisce sono le seguenti:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

11.8 Le misure di sostegno da parte degli enti del Terzo Settore

Consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. L'ANAC gestisce l'elenco degli Enti del Terzo settore che forniscono al segnalante misure di sostegno.

12. La presentazione e la gestione delle segnalazioni

La Provincia di Padova ha attivato diversi canali di segnalazione interni per ricevere e trattare le segnalazioni, la cui scelta circa l'utilizzo è rimessa al segnalante, potendo fruire:

- della piattaforma informatica reperibile nel sito istituzionale e nell'intranet provinciale;
- della linea telefonica dedicata;
- della possibilità di trasmettere una segnalazione cartacea (consegnandola personalmente al RPCT o facendola pervenire allo stesso tramite posta) o una mail (indirizzata esclusivamente al RPCT);
- della possibilità di richiedere un incontro diretto con il RPCT.

Le segnalazioni interne presentate a un soggetto diverso dal RPCT, devono essere trasmesse a quest'ultimo, entro sette giorni dal loro ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante. Si evidenzia tuttavia che, per una loro più corretta gestione, è necessario che sia indicato chiaramente

nell'oggetto, a cura del segnalante, che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

12.1 Le segnalazioni sulla piattaforma informatica

La Provincia di Padova ha attivato una piattaforma informatica per la ricezione e gestione delle segnalazioni, caratterizzata da un modello gestionale tale da permettere:

- la corretta identificazione del segnalante;
- la separazione dei dati identificativi del segnalante dal contesto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei soli casi consentiti;
- la tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- la gestione delle segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- la tutela del soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- la tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione e su eventuali soggetti segnalati e coinvolti;
- la presenza di un "custode dell'identità", che consente di accedere all'identità del segnalante;
- un controllo degli accessi al sistema, ai fini del trattamento delle segnalazioni, riservato esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto;
- la gestione delle informazioni e il trasporto dei dati in rete attraverso l'adozione di un protocollo sicuro "https";
- di fornire una risposta, su richiesta del segnalante, solo alla scadenza dei termini previsti per la conclusione dell'istruttoria o consentire a quest'ultimo di verificare lo stato di avanzamento della pratica.

Il segnalante accede alla piattaforma whistleblowing della Provincia di Padova tramite il seguente indirizzo internet: <https://segnalazioneilleciti.provincia.padova.it>.

La registrazione della segnalazione avviene mediante la compilazione di un modello in cui il segnalante riporta i seguenti dati obbligatori: soggetto che ha commesso il fatto illecito, la descrizione dettagliata ed esauriente del fatto, il periodo temporale in cui si è verificato il fatto, le modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto, le motivazioni in base alle quali ritiene che la condotta posta in essere dal segnalato sia illecita. Il segnalante può riportare ulteriori dati, quali: eventuali soggetti privati coinvolti, eventuali imprese coinvolte, eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto, luogo fisico in cui si è verificato il fatto, area/settore cui può essere riferito il fatto. E' prevista poi la possibilità di allegare file documentali e/o audio/video/immagini. Il segnalante, infine, sceglie se fornire i propri dati identificativi e le modalità di contatto.

La segnalazione così acquisita, viene "distinta" e "separata" nel contenuto: da una parte i dati personali del segnalante, dall'altra il contenuto della segnalazione. Entrambe le parti debitamente crittografate attraverso i più avanzati sistemi di sicurezza sono separate nella gestione e nella conservazione: il contenuto della segnalazione potrà essere decriptato con apposita chiave e visionato esclusivamente dal RPCT o da altro soggetto autorizzato dallo stesso RPCT; i dati personali saranno conservati dal Custode dell'identità, che non potrà in alcun caso accedere al contenuto di tali dati. L'identità del segnalante, infatti, non è nota al custode, il quale, quindi, non è coinvolto nel trattamento dei dati personali presenti nella segnalazione. Resta fermo che, sebbene quest'ultimo non tratti direttamente i dati relativi al segnalante e quelli contenuti nella segnalazione, lo stesso opera in qualità di "autorizzato" al trattamento (ai sensi degli artt. 4, par. 10, 29 e 32, par. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196 del 2003).

All'interno della piattaforma informatica è previsto un flag finalizzato ad ottenere la dichiarazione di presa visione dell'informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

A ogni segnalazione viene attribuito un codice univoco progressivo, con registrazione di data e ora di ricezione e un codice alfanumerico che il segnalante può utilizzare per accedere alla segnalazione stessa e per seguirne l'iter.

12.2 Le segnalazioni sulla linea telefonica dedicata

La segnalazione a mezzo di linea telefonica viene effettuata dal segnalante contattando un numero telefonico dedicato e mediante successiva descrizione dei fatti ritenuti illeciti. Della segnalazione così registrata viene notiziato il RPCT. Al momento della descrizione della segnalazione al segnalante sono forniti i dati e gli elementi necessari ai fini del trattamento dei dati personali.

12.3 Le segnalazioni cartacee (invio tramite lettera o mail)

Il segnalante può utilizzare anche una modalità di trasmissione cartacea della segnalazione a mezzo lettera o mail.

Nel primo caso, è necessario l'invio della segnalazione all'indirizzo mail whistleblowing@provincia.padova.it, accessibile al solo RPCT che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge. L'invio a mezzo mail, non consentendo la separazione tra dati personali e contenuto della segnalazione, comporterà la necessità che questi ultimi vengano indicati all'interno della medesima mail, salva l'ipotesi di trasmissione di una segnalazione anonima, di cui al paragrafo 9.5.

Nel caso di invio di lettera a mezzo servizio postale o tramite posta interna, il segnalante procederà ad inserire la documentazione cartacea in doppia busta chiusa inviata al protocollo generale, che la trasmette immediatamente al RPCT. In tal caso è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata RPCT" o, in alternativa, "segnalazione whistleblowing" e, all'interno di essa, in altra busta chiusa la indicazione delle generalità del segnalante. Il RPCT, avrà cura di aprire esclusivamente la busta nella quale è contenuta la segnalazione e di custodire in ambiente riservato e protetto l'altra busta, debitamente chiusa e sigillata, che contiene i dati identificativi del segnalante.

12.4 Le segnalazioni effettuate con incontro diretto con il RPCT

Il segnalante può effettuare la segnalazione mediante un incontro diretto con il RPCT.

Il RPCT, a fronte di una richiesta di incontro da parte del segnalante, funzionale ad effettuare una segnalazione dal contenuto di cui al paragrafo 6, deve assicurare che l'incontro stesso avvenga entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 10 giorni.

Il RPCT, inoltre, assicura, subordinatamente al consenso della persona segnalante, che sia conservata una documentazione completa e accurata di tale incontro su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni.

L'incontro deve essere documentato, a cura dello stesso RPCT, alternativamente:

- a) registrando la conversazione su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni;
- b) mediante la redazione di un verbale dettagliato dell'incontro.

L'RPCT offre alla persona segnalante la possibilità di verificare, rettificare e approvare il verbale dell'incontro mediante l'apposizione della propria firma.

12.5 L'attività istruttoria

Acquisita la segnalazione mediante i canali interni di cui sopra, l'RPCT procede a dare avviso alla persona segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla data della sua acquisizione, salvo esplicito rifiuto della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'RPCT ritenga che l'avviso potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante (si pensi, a tale riguardo, alle

segnalazioni effettuate in forma orale mediante linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale).

Il RPCT procede a verificare preliminarmente che l'oggetto della segnalazione rientri almeno in una delle fattispecie di cui al paragrafo 6. All'esito di tale vaglio preliminare, laddove non ricorra almeno una delle fattispecie disciplinate al paragrafo 6, il RPCT archivia la segnalazione in quanto improcedibile e ne fornisce comunicazione al segnalante.

Diversamente, il RPCT procede a valutare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti della segnalazione di cui al paragrafo 8. La segnalazione è considerata inammissibile e oggetto di archiviazione laddove la stessa non sia attinente con il contesto lavorativo del segnalante (par. 8.1) e/o i motivi che hanno indotto la persona a segnalare siano irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive (par. 8.2).

Nel caso in cui l'RPCT accerti che quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato (par. 8.3) chiede al segnalante elementi integrativi, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 10 giorni. Tale richiesta sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dal giorno di presentazione delle integrazioni. In mancanza delle stesse, l'RPCT archivia la segnalazione in quanto improcedibile e ne fornisce comunicazione al segnalante.

L'RPCT mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, tenendo traccia dell'attività svolta e fornendo informazioni, anche d'ufficio, sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

Effettuate le verifiche di cui sopra, il cui riscontro sia positivo, l'RPCT avvia l'attività istruttoria in ordine al contenuto della segnalazione.

Il RPCT nell'esercizio dell'attività istruttoria delle segnalazioni può avvalersi dei soggetti di cui al par. 10.3, i quali dovranno essere previamente individuati ed autorizzati allo svolgimento delle attività dallo stesso RPCT.

In caso di significativo afflusso di segnalazioni, il RPCT tratta le medesime secondo il seguente ordine di priorità:

- a) le segnalazioni che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione Europea (es., violazioni inerenti a beni non suscettibili di appropriazione e di godimento esclusivi, fruibili da tutti, quali, ambiente, paesaggio, patrimonio storico-artistico, sicurezza stradale, concorrenza ecc.; violazioni in merito alla lesione di principi di rango costituzionale e di diritto dell'Unione Europea, quali potrebbero essere i casi di violazioni concernenti rispettivamente il diritto alla salute e all'integrità della persona nonché i casi di trattamenti inumani o degradanti);
- b) le segnalazioni che denunciano fattispecie delittuose, danni erariali o fattispecie di competenza delle altre autorità competenti;
- c) le segnalazioni anonime, che saranno trattate quali segnalazioni ordinarie.

12.6 La gestione delle segnalazioni

La gestione delle segnalazioni può riguardare materia di competenza:

- a) della Provincia di Padova;
- b) di altre Amministrazioni pubbliche;
- c) dell'autorità giudiziaria;
- d) di istituzioni, organi od organismi dell'Unione europea.

a) La gestione delle segnalazioni relative a materie di competenza della Provincia di Padova

Quando l'illecito segnalato attiene a materie di competenza della Provincia di Padova, il RPCT, anche con il supporto dei soggetti di cui al paragrafo 10.3, gestisce la segnalazione.

Nella gestione della segnalazione possono essere acquisiti atti e documenti da altri uffici dell'Amministrazione e/o essere coinvolte terze persone tramite audizioni al fine di verificare la fondatezza di quanto denunciato dal segnalante.

Nel caso in cui nella gestione della segnalazione, l'RPCT riscontri ipotesi, anche potenziali, di violazione dei doveri comportamentali da parte della persona coinvolta (il cd. "segnalato"), ne notizia tempestivamente l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, specificando che si tratta di una segnalazione di whistleblowing, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali previste dalla vigente normativa. A tal fine, la segnalazione pervenuta e l'eventuale allegata documentazione vengono trasmesse provvedendo ad espungere i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, viene in rilievo quanto previsto nel paragrafo 11.1, lett. c).

b) La gestione delle segnalazioni relative a materie di competenza di altre Amministrazioni pubbliche

Quando l'illecito segnalato attiene a materie non di competenza della Provincia di Padova ma di altre Amministrazioni pubbliche, il RPCT provvede a trasmettere la segnalazione per gli eventuali seguiti di competenza all'Amministrazione competente, specificando che si tratta di una segnalazione di whistleblowing, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali previste dalla vigente normativa.

c) La gestione delle segnalazioni relative a materie di competenza dell'autorità giudiziaria

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l'RPCT provvede alla loro immediata trasmissione alla competente Autorità giudiziaria, specificando che si tratta di una segnalazione di whistleblowing, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali previste dalla vigente normativa.

Nell'ambito del procedimento penale e in quello dinanzi alla Corte dei Conti, vengono in rilievo, rispettivamente, quanto previsto nel paragrafo 11.1, lett. a) e b).

d) La gestione delle segnalazioni relative a materie di competenza di istituzioni, organi od organismi dell'Unione europea

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che non rientrano nell'ambito oggettivo di intervento della Provincia di Padova ma nella competenza di Istituzioni, organi o organismi dell'Unione Europea, l'RPCT provvede a trasmettere a tali soggetti la segnalazione per gli eventuali seguiti di competenza (a titolo meramente esemplificativo si pensi al caso delle violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE), specificando che si tratta di una segnalazione di whistleblowing, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali previste dalla vigente normativa.

12.7 Esito e termini di conclusione della gestione delle segnalazioni

Il RPCT provvede a dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione

Per "riscontro" si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione; per "seguito" si intende l'azione intrapresa dalla Provincia di Padova per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

In altri termini, il RPCT entro tre mesi comunica al segnalante:

- l'archiviazione predisposta o che si intende predisporre;
- la trasmissione all'Autorità competente già effettuata o che si intende effettuare;
- l'attività già svolta all'interno dell'Amministrazione o che quest'ultima intende svolgere.

Ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione saranno registrate e conservate per un periodo massimo di cinque anni decorrenti dalla trasmissione dell'esito finale della segnalazione.

12.8 Rinvii

Per quanto non specificato e disciplinato nella presente procedura, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e nazionale, contenute nella direttiva (UE) n. 2019/1937, nel d.lgs. n. 24/2023 e negli atti di regolazione adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in tempo e luogo vigenti.